

Comune di Dosolo

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA IN LUOGO DELLA TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI C O S T I RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI).

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021	Nuovo Regolamento, valido dal 1° gennaio 2023
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, comma 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.	Invariato
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani come definiti dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale. 2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il	Invariato

recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali. 3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo. 4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.	
ART. 3 SOGGETTO ATTIVO	ART. 3 SOGGETTO ATTIVO
1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. 2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo. 3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.	Invariato
ART. 4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO	ART. 4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO
1. Presupposto oggettivo del Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o	Invariato

conduzione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti e anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile. 3. Ai fini del presente Regolamento si intende per: • <u>Locali</u>: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze; • <u>Aree scoperte</u>: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto o con strutture amovibili. • <u>Possesso</u>: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. • <u>Detenzione</u>: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto. • <u>Utenze domestiche</u>: i locali adibiti a civile abitazione; • <u>Utenze non domestiche</u>: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione.	
ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI	ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI
1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile. 2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il previgente prelievo sui rifiuti. 3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E) "ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione";	Invariato

4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta; 5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa. 6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.	
ART. 6 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	ART. 6 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
1. Sono escluse dall'applicazione del Corrispettivo per i Rifiuti: a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a Corrispettivo; b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo. 2. Sono altresì esclusi: a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati; b) le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte; c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo; d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi; e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento; f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative; g) i locali e le aree per i quali non sussiste	Invariato

l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. h) <u>Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto</u>: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati; i) <u>Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva</u>: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica; j) <u>Per le abitazioni rurali</u>: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola; k) <u>Per i distributori di carburante</u>: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli; l) <u>Per l'attività agricola e di allevamento</u>: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa; m) <u>Per le attività sanitarie</u>: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti. 3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione. 4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il corrispettivo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.	
ART. 7 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	ART. 7 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti. 2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei	1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti. 2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti

rifiuti urbani sono computate con una riduzione forfettaria del 30%.

3. Sono sempre escluse le superfici degli impianti industriali, a eccezione degli ambienti produttivi di rifiuti urbani (uffici, spogliatoi, mense, ecc) per i quali è prevista l'applicazione delle apposite tariffe distinte per destinazione d'uso.

È inoltre esclusa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al recupero, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

5. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

- a) il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani;
- b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
- c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
- d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;
- e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

A pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al corrispettivo per l'intero anno solare.

6. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà

urbani sono computate con una riduzione forfettaria del 30%.

3. Sono sempre

applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.	applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.
ART. 8 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	ART. 8 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti. La determinazione delle componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif ed eventuali successive integrazioni. 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione o determinazioni di ARERA. 3. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario. 4. I contenuti della relazione accompagnatoria devono essere conformi alla Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif ed eventuali successive integrazioni. 5. Nel rispetto della Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif verranno imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte. 6. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti dal primo comma dell'articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne	1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti. La determinazione delle componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui alla Delibera ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif o a delibere successivamente emanate da ARERA che

ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita. 7. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza. 8. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento determinato in misura tale da mantenere l'equilibrio finanziario del servizio ed evitare scostamenti rilevanti sulle tariffe da applicare all'utenza. 9. Il Comune, quale ente territorialmente competente definito ai sensi della Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif, incarica un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore per svolgere la procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. A seguito di validazione, il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario che verifica la coerenza di dati e della documentazione trasmessa. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.	di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita. 7. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza. 8. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento determinato in misura tale da mantenere l'equilibrio finanziario del servizio ed evitare scostamenti rilevanti sulle tariffe da applicare all'utenza. 9. Il Comune, quale ente territorialmente competente definito ai sensi della regolazione di ARERA, incarica un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore per svolgere la procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. A seguito di validazione, il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario che verifica la coerenza di dati e della documentazione trasmessa. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
--	---

a) la produzione stimata di rifiuti relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui all'articolo 10; in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e non domestiche; b) la percentuale stimata di Raccolta Differenziata; c) la produzione stimata di rifiuti derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, spazzamento, manutenzione verde pubblico, altri rifiuti urbani esterni ecc. d) il numero delle Utenze Domestiche servite; e) il numero delle Utenze Non Domestiche servite; f) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato disponibile; g) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati previsionali. 4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo. 5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento. 6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.	a) la produzione stimata di rifiuti relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui all'articolo 10; in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e non domestiche; b) la percentuale stimata di Raccolta Differenziata; c) la produzione stimata di rifiuti derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, spazzamento, manutenzione verde pubblico, altri rifiuti urbani esterni ecc. d) il numero delle Utenze Domestiche servite; e) il numero delle Utenze Non Domestiche servite; f) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato disponibile; g) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati previsionali. 4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo. 5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo
---	---

di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.

b) La soglia limite di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata nella misura massima dell'80% della produzione attesa media.

c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia limite di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione fino alla soglia limite, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore.

d) Ai conferimenti eccedenti la soglia limite si applica una tariffa definita annualmente contestualmente alle tariffe del corrispettivo.

e) Nella determinazione della tariffa media

6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.	cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento. 7. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.
ART. 11 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE	ART. 11 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE
1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani non riconducibile agli standard di servizio previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (frequenze, numero e volumetria contenitori, ecc) e da gestirsi, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta. 2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa. 3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 9. 4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.	Invariato
ART. 12 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	ART. 12 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui ne sussiste il presupposto. ed è computato a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto del Corrispettivo e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso. 2. La parte fissa, la parte variabile 1 e la parte variabile 2 fino alla soglia inferiore di conferimento sono computate a giorni; i conferimenti eccedenti la soglia inferiore di conferimento sono corrisposti in base ai quantitativi effettivi. 3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione purché siano dichiarate entro i termini previsti, o, nel caso di dichiarazioni fuori termini, dalla data della dichiarazione, fatte salve specifiche previsioni del presente Regolamento. 4. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.	Invariato

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	ART. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi simili, non pertinenziali. L'ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica. 2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.). 3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4. 4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti quello indicato all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a congruaglio. 5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente K_a previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare. 6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un	

inoltre applicata una riduzione come stabilita al successivo art. 17. 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti. 8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a soggetti esterni è associata un'utenza con superficie forfettaria di 5 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei materiali per il conferimento dei rifiuti.	
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 2. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria. 3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata. 4. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri: • le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività economica da conteggi	

societarie; • si applica la categoria “alberghi con ristorante” soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici. 6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un ambito territoriale diverso da dove il rifiuto è stato prodotto fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 8.	
ART. 15 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	ART. 15 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. Pos	

ristoranti, vendita di prodotti particolari, ecc.) a cui siano applicate specifiche limitazioni di esercizio, quali ad esempio l'ingresso esclusivo ai soli tesserati, viene inserita nella categoria di riferimento e si applica una riduzione tariffaria del 30%.

3. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.

4. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.

5. La categoria di Supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.

6. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre alla applicazione delle sanzioni previste

c) attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale; d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%; e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 20% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto. f) Le RSA, le strutture residenziali e diurne, socio-sanitarie e sanitarie per il ricovero di anziani o persone svantaggiate verranno inserite nella categoria di competenza ovvero nella categoria di produzione più idonea in relazione alla produzione di rifiuto indifferenziato registrata nell'anno precedente. Considerato l'alto valore sociale svolto nel territorio da tali strutture e la specifica tipologia di rifiuto prodotto, qualora dette strutture mettano in atto tutte le azioni necessarie per massimizzare l'attività di differenziazione di tutto il rifiuto prodotto, nonché ogni possibile accorgimento al fine di limitare la produzione di rifiuto, verrà riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicarsi alla sola quota variabile 1 e 2, del 50%. La riduzione è concessa previa richiesta dell'interessato con attestazione delle attività di prevenzione e differenziazione dei rifiuti poste in atto.
--

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta o in altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della tipologia di rifiuto; i rifiuti conferiti da tali utenze non sono soggetti a misurazione e la parte variabile 2 della tariffa è computata sulla base della produzione attesa media. Si applica altresì una riduzione al 60% per tener conto del minor servizio offerto. 4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite il Corrispettivo per i Rifiuti si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune. 5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell'80%,
--

continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, riduzione del 25%; 2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte oltre la soglia limite, che è computata in base ai quantitativi realmente conferiti. 3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione. 4. E' assicurata una riduzione del 30 % sulla tariffa riferita alla quota vari
--

che ha effettuato l'attività di recupero.

3. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

4. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero, esclusi gli imballaggi terziari ancora riutilizzabili e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

Kg rifiuti recupero

% di recupero = ----- * 100

Kd assegnato *

9. L'esenzione è concessa previa verifica da parte del Comune dell'effettivo avvio a recupero dei rifiuti prodotti (codici R1-R13 previsti da allegato C parte IV d.lgs 152/2006, poi sostituito come da art. 39 comma 5 d.lgs 205/2010) da parte dell'utenza, tramite impresa autorizzata, nonché del rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal d.lgs 116/2020. 10. Qualora sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio l'esenzione verrà a decadere per l'intero anno solare in cui si è
--

termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. 4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

ART. 20 CUMULO DELLE RIDUZIONI	ART. 20 CUMULO DELLE RIDUZIONI
1. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa. 2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 18 è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 17, applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa. 3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie di	

ART. 22 ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO	ART. 22 ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO
1. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori forme di sostegno ed aiuto, anche in considerazione della recente modifica ai sistemi di calcolo dell'ISEE approvata dal Consiglio dei Ministri in data	

5. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni. 6. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi: a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere; b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore; c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suon
--

alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite. 4. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.

--

regolamenti di cui alla disciplina della Imposta Municipale Propria (art. 1, commi da 739 a 7
--

||
||
||

bancaria/post
